

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2014, N. 30

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2014 (Finalità)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la parola "regionale" è soppressa.

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 (Istituzione del marchio collettivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e del Regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari garantito dalla Regione, di seguito denominato "marchio", e ne è titolare."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 (Direttiva di attuazione)

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)."

Art. 4

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 (Concessione del marchio d'uso)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole ", aventi la sede legale in Sardegna" sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 (Disciplinare di produzione)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS."

Art. 6
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16 del 2014:

- a) l'articolo 11;
- b) il comma 3 dell'articolo 22;
- c) l'articolo 24.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).